

Art. 5.

Esonero prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, è comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator's Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validità;

b) certificati di competenza o di addestramento conseguiti all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purché riconosciuti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

c) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;

d) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.

2. È altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell'informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;

b) laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;

c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione;

d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) **diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici** Elettronica ed elettrotecnica, **Informatica e telecomunicazioni**, conseguito presso un istituto statale o **riconosciuto dallo Stato.**

3. Può essere altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) a d), rilasciato da università non statali riconosciute o di paesi dell'Unione europea, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

(*) ATTENZIONE è stato verificato che tanti utenti confondono i titoli evidenziati in giallo, con il possesso del "Certificato Limitato di Radiofonista" **che non ha nulla a che vedere con i suddetti titoli professionali**, poiché quest'ultimo si consegue senza esami, mediante una semplice istanza telematica tramite il sito <https://nautica.mimit.gov.it/Licenze/RadiotelefonistaNaviV1> pertanto, chi lo indicherà o durante l'iscrizione per seguire un corso di preparazione all'esame della patente di radioamatore (*pensando di usufruire dell'esonero parziale*) o, peggio ancora, lo allegnerà all'atto della presentazione istanza per sostenere l'esame con esonero parziale, mediante il portale telematico <https://appradioamatori.invitalia.it/> rischierà di avere il diniego, dovendo INVECE sostenere l'esame integrale, con ogni eventuale problema sulle tempistiche delle sessioni presso l'Ispettorato Territoriale competente, potendo non essere ammesso (per tale titolo non conforme) e quindi slittare alla successiva sessione d'esame integrale.

Suggeriamo sempre di attenersi ai titoli previsti e posseduti e non a quelli "ipotizzabili detenuti" a proprio errato parere.

NOTA DI CHIARIMENTO: Molti utenti, errano (pur essendo consapevoli) nel ritenere che il proprio diploma di **Istituto Professionale (e quindi non TECNICO, come richiesto)** conseguito nella specializzazione "**Tecnico delle Industrie elettriche ed elettroniche**" sia ritenuto equipollente e, pertanto, ammissibile a sostenere l'esame con l'esonero parziale. Si chiarisce subito che, dal 01/01/2018, è stato abrogato il Decreto che riconosceva "equipollente" il suddetto titolo a quello di perito tecnico industriale spec. Elettronica, che permetteva l'allora conseguimento della patente di radioamatore, senza alcun esame, pertanto il diploma IPSIA (*Istituto Professionale di Stato per Industria e Artigianato*) non è più valido e chi lo allega ugualmente all'istanza telematica di accesso all'esame con esonero parziale rischia, o la non ammissione all'esame o, peggio ancora, nel qual caso il personale dell'Ispettorato Territoriale lo abbia erroneamente introitato senza verifica preliminare, l'adozione dell'istituto dell'Autotutela ovvero, la patente concessa sarà immediatamente revocata e l'esame sarà annullato.-

intendasi quegli istituti scolastici che sono accreditati e riconosciuti dal M.I.U.R. (**Ministero Istruzione Università e Ricerca**) il quale garantisce che il programma di studi e il titolo finale siano conformi agli standard educativi italiani, e che abbiano lo stesso valore legale dei diplomi conseguiti presso le scuole e le università.

[rilasciato da università non statali riconosciute](#)
clicca per saperne di più

[paesi dell'Unione europea](#)
clicca per saperne di più